



Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni

Il testo della revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni del 29 agosto 2019, soggetta a referendum facoltativo, è stato pubblicato l'11 settembre 2019 nel Foglio ufficiale cantonale (eFUC n. 00.039.032).

Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 dicembre 2019. Il 17 dicembre 2019 il Governo ha dunque deciso di porre in vigore la revisione parziale della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni del 29 agosto 2019 con effetto al 1° gennaio 2020.

In nome del Governo

Il Presidente: *Jon Domenic Parolini*

Il Cancelliere: *Daniel Spadin*



Referendum facoltativo

Scadenza del termine di referendum: 10 dicembre 2019

Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG)

Modifica del 29 agosto 2019

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:	–
Modificato:	720.000
Abrogato:	–

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 94 cpv. 1 e 99 cpv. 5 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del 21 maggio 2019,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni" CSC [720.000](#)
(stato 1 gennaio 2018) è modificato come segue:

Art. 7 cpv. 1

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora nel Cantone sono imponibili in misura limitata in forza di appartenenza economica se:

d) **(modificata)** commerciano con fondi situati nel Cantone.

Art. 8 cpv. 1

¹ Le persone fisiche senza domicilio o dimora in Svizzera sono imponibili in forza di appartenenza economica se:

- f) **(modificata)** quali lavoratori dipendenti ricevono da un datore di lavoro avente la sua sede o il suo stabilimento d'impresa nel Cantone uno stipendio o altri compensi per lavoro svolto nei trasporti internazionali;
- h) **(nuova)** fungono da intermediari di fondi situati nel Cantone.

Art. 18c (nuovo)

d) Redditi da brevetti e diritti analoghi

¹ Ai redditi da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applicano per analogia gli articoli 79a e 79b.

Art. 19

e) Agricoltura **(titolo modificato)**

Art. 20 cpv. 3 (modificato)

f) Ristrutturazioni **(titolo modificato)**

³ Se riserve occulte vengono trasferite ad un'impresa esente da imposta, l'imposizione avviene tramite le riserve occulte. Fanno eccezione le riserve occulte sugli immobili.

Art. 21 cpv. 2 (abrogato)

² *Abrogato*

Art. 21a cpv. 1 (modificato)

¹ Al fine di attenuare la doppia imposizione economica in caso di partecipazioni determinanti, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

Art. 21b cpv. 1

¹ È considerato reddito da sostanza anche:

- b) **(modificata)** il ricavo del trasferimento di una partecipazione al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione di almeno il 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi la somma tra valore nominale della partecipazione trasferita e le riserve da apporti di capitale secondo l'articolo 21c. Questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Art. 21c (nuovo)

d) Principio dell'apporto di capitale

¹ Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi (riserve da apporti di capitale) forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale. È fatto salvo il capoverso 2.

² Se, in occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 1, una società di capitali o società cooperativa quotata in una borsa svizzera non distribuisce altre riserve almeno per un importo equivalente, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale.

³ Il capoverso 2 non è applicabile alle riserve da apporti di capitale:

- a) costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 lettera c o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 lettera d;
- b) già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
- c) in caso di liquidazione della società di capitali o società cooperativa.

⁴ I capoversi 2 e 3 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o gli aumenti gratuiti del valore nominale.

⁵ Se, in occasione della vendita di diritti di partecipazione a una società di capitali o società cooperativa che è quotata in una borsa svizzera e li ha emessi, il rimborso delle riserve da apporti di capitale non corrisponde almeno alla metà dell'eccedenza di liquidazione ottenuta, la parte imponibile di questa eccedenza di liquidazione è ridotta della metà della differenza tra la parte stessa e il rimborso, ma al massimo di un importo pari a quello delle riserve da apporti di capitale disponibili nella società e imputabili a tali diritti di partecipazione.

Art. 30 cpv. 1

¹ Non sono soggetti all'imposta sul reddito:

- m) **(modificata)** le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro del 29 settembre 2017 (LGD)^[1] realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
- m^{bis}) **(nuova)** le singole vincite fino a un milione di franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
- m^{ter}) **(nuova)** le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
- n) **(modificata)** le singole vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1000 franchi.

Art. 32a (nuovo)

b) Ricerca e sviluppo

¹ Alla deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 81a.

Art. 33

c) Sostituzione di beni **(titolo modificato)**

Art. 34

d) Deduzione delle perdite **(titolo modificato)**

Art. 36 cpv. 1

¹ Si deducono dalle entrate:

- n) **(modificata)** i costi delle poste giocate pari al 5 per cento, tuttavia al massimo 5000 franchi, delle singole vincite dalla partecipazione ai giochi in denaro non esentate dall'imposta conformemente all'articolo 30 capoverso 1 lettere m-n. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui

all'articolo 30 capoverso 1 lettera m^{bis} sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, tuttavia al massimo 25 000 franchi,

Art. 39 cpv. 1

¹ L'imposta sul reddito comporta:

- a) **(modificata)** 0,0 % per i primi fr. 15 500.–,

Art. 62a (nuovo)

IV. Riduzione dell'imposta su brevetti

¹ Il patrimonio commerciale netto si riduce in misura pari al rapporto tra i brevetti e i diritti analoghi secondo l'articolo 18c rispetto al patrimonio commerciale complessivo.

Art. 63

V. Calcolo dell'imposta

1. Importi esenti **(titolo modificato)**

Art. 75 cpv. 1, cpv. 2

¹ Le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'effettiva amministrazione nel Cantone sono soggette all'obbligo fiscale se:

- e) **(modificata)** commerciano con fondi situati nel Cantone.

² Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre soggette all'obbligo fiscale se:

- a) **(modificata)** sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone;
- c) **(nuova)** fungono da intermediari di fondi situati nel Cantone.

Art. 79 cpv. 1

¹ L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto. Esso si compone

- c) **(modificata)** dei proventi non accreditati al conto profitti e perdite compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione.

Art. 79a (nuovo)

2. Brevetti e diritti analoghi: definizioni

¹ Sono considerati brevetti:

- a) brevetti secondo la Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, nella versione riveduta del 29 novembre 2000^[21], con designazione «Svizzera»;

- b) i brevetti secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti^[3]);
- c) i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a o b.

² Sono considerati diritti analoghi:

- a) i certificati protettivi complementari secondo la legge del 25 giugno 1954 sui brevetti e la loro proroga;
- b) le topografie protette secondo la legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie^[4]);
- c) le varietà vegetali protette secondo la legge federale del 20 marzo 1975^[5]) sulla protezione delle novità vegetali;
- d) i documenti protetti secondo la legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici^[6]);
- e) le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura^[7]);
- f) i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a–e.

Art. 79b (nuovo)

3. Brevetti e diritti analoghi: imposizione

¹ Su richiesta del contribuente, l'utile netto da brevetti e diritti analoghi è considerato nel rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo ammesse e le spese di ricerca e sviluppo complessive per ogni brevetto o diritto analogo (quoziente Nexus) con una riduzione del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile.

² L'utile netto da brevetti e diritti analoghi compresi nei prodotti è determinato diminuendo l'utile netto derivante da ciascun prodotto del 6 per cento dei costi attribuiti a ciascun prodotto nonché del compenso per l'uso del marchio.

³ L'imposizione ad aliquota ridotta dell'utile netto da brevetti e diritti analoghi avviene dopo l'ingresso di questi diritti nel patent box solo se tale utile supera le spese di ricerca e sviluppo sostenute complessivamente fino all'ingresso e dedotte fiscalmente per tali diritti nonché un'eventuale deduzione secondo l'articolo 81a, per quanto questa sia effettivamente ammissibile. Nel quinto anno dall'ingresso nel patent box occorre conteggiare le spese di ricerca e sviluppo non ancora compensate nonché un'eventuale deduzione secondo l'articolo 81a. Il contribuente ha il diritto di aggiungere in qualsiasi momento le spese di ricerca e di sviluppo non compensate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata di entità pari all'importo addizionato.

⁴ Se entro cinque anni il contribuente trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva all'estero o in un Cantone che prevede un'imposizione divergente da quella prevista dal capoverso 3, le spese di ricerca e sviluppo non ancora compensate, ivi compresa la deduzione secondo l'articolo 81a, vengono addizionate all'utile netto imponibile.

⁵ Sono applicabili le ulteriori disposizioni del Consiglio federale conformemente all'articolo 24b capoverso 4 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni^[8]).

Art. 80

4. Interessi su capitale proprio dissimulato (**titolo modificato**)

Art. 80a (nuovo)

5. Imposizione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento

¹ In caso di cessazione dell'assoggettamento, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono imponibili.

² Sono considerati fine dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dalla Svizzera in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati all'estero, il passaggio a un'esenzione fiscale secondo l'articolo 78 nonché il trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva.

Art. 81

6. Spese giustificate dall'uso commerciale (**titolo modificato**)

Art. 81a (nuovo)

7. Deduzione supplementare delle spese di ricerca e sviluppo

¹ Su richiesta è permessa la deduzione in via aggiuntiva del 50 per cento delle spese di ricerca e sviluppo giustificate dall'uso commerciale sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da terzi.

² Sono considerate ricerca e sviluppo la ricerca scientifica e l'innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione^[9]).

³ Una deduzione superiore è ammessa per:

- a) le spese per il personale direttamente imputabili alla ricerca e allo sviluppo, a cui si aggiunge un supplemento pari al 35 per cento di queste spese, fino a concorrenza delle spese complessive del contribuente;
- b) l'80 per cento delle spese per le attività di ricerca e sviluppo fatturate da terzi.

⁴ Se la persona che ha conferito il mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla relativa deduzione, il mandatario non può farla valere.

Art. 81b (nuovo)

8. Limitazione dello sgravio fiscale

¹ La riduzione fiscale complessiva secondo l'articolo 79b capoversi 1 e 2 e l'articolo 81a nonché in base agli ammortamenti secondo l'articolo 189d capoverso 3 non può eccedere il 55 per cento dell'utile imponibile prima della compensazione delle perdite, escludendo il ricavo netto delle partecipazioni conformemente agli articoli 88 e 88a, e prima della deduzione delle riduzioni effettuate.

² Le singole riduzioni e la riduzione fiscale complessiva non possono comportare un riporto delle perdite.

³ Eventuali riduzioni devono essere effettuate secondo il seguente ordine:

- a) deduzione supplementare per spese di ricerca e sviluppo (art. 81a);
- b) ammortamenti delle riserve occulte dichiarate (art. 189d cpv. 3);
- c) riduzione per redditi da brevetti e diritti analoghi (art. 79b).

Art. 82

9. Operazioni senza influenza sul risultato (**titolo modificato**)

Art. 82a (nuovo)

10. Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento

¹ Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, queste non sottostanno all'imposta sull'utile. Non possono essere dichiarate le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa costituite mediante partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale o all'utile e alle riserve di un'altra società.

² Sono considerati inizio dell'assoggettamento il trasferimento di beni, di esercizi, di rami d'attività o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situati in Svizzera, la fine di un'esenzione fiscale secondo l'articolo 78 nonché il trasferimento in Svizzera della sede o dell'amministrazione effettiva.

³ Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata a fini fiscali agli ammortamenti dei beni interessati.

⁴ Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.

Art. 83 cpv. 5 (modificato)

11. Ristrutturazioni (**titolo modificato**)

⁵ Se riserve occulte vengono trasferite ad un'impresa esente da imposta, l'imposizione avviene tramite le riserve occulte. Fanno eccezione le riserve occulte sugli immobili, nonché le partecipazioni secondo l'articolo 88a.

Art. 84

12. Sostituzione di beni (**titolo modificato**)

Art. 85

13. Prescrizioni speciali per associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale (**titolo modificato**)

Art. 86 cpv. 4 (nuovo)

14. Compensazione delle perdite (**titolo modificato**)

⁴ Le società tassate secondo gli articoli 89-89b del diritto anteriore hanno diritto a compensare le perdite solo nella misura in cui risultati positivi sarebbero stati tassati come utili.

Art. 87 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (modificato)

¹ L'imposta sull'utile ammonta al 4,5 per cento.

³ Se una società di capitali o una società cooperativa fa parte di un gruppo internazionale, su richiesta l'aliquota d'imposta viene alzata nella misura necessaria affinché insieme all'imposta federale diretta venga raggiunto l'onere fiscale minimo accettato dallo Stato estero.

Art. 89

Abrogato

Art. 89a

Abrogato

Art. 89b

Abrogato

Art. 90 cpv. 4 (nuovo)

⁴ Il capitale proprio imponibile si riduce in misura pari al rapporto tra le partecipazioni secondo l'articolo 88, i diritti secondo l'articolo 79a e i mutui concessi a società del gruppo rispetto agli attivi complessivi. Tale riduzione non viene concessa a società con tassazione del capitale secondo l'articolo 92.

Art. 92 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato)

2. Società senza attività commerciale (**titolo modificato**)

¹ Su richiesta persone giuridiche senza attività commerciale effettiva in Svizzera vengono assoggettate a un'imposta sul capitale più bassa. Si tratta di

- a) **(nuova)** persone giuridiche il cui scopo consiste nell'amministrazione durevole di partecipazioni, se le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi;
- b) **(nuova)** persone giuridiche che svolgono una mera attività amministrativa in Svizzera al di fuori del settore immobiliare;
- c) **(nuova)** persone giuridiche la cui attività commerciale è prevalentemente riferita all'estero e si limita a funzioni subordinate all'interno del gruppo.

² L'imposta cantonale semplice ammonta allo 0,05 per mille, tuttavia almeno a 200 franchi.

Art. 189d (nuovo)

e) Stralcio dell'imposizione quale società con statuto speciale

¹ Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 89-89b del diritto anteriore, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento. L'imposta cantonale semplice ammonta allo 0,5 per cento.

² L'importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.

³ Gli ammortamenti di riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, dichiarate al termine dell'imposizione conformemente agli articoli 89-89b del diritto anteriore sono considerati nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale di cui all'articolo 81b.

Art. 190

f) Computo di imposte di anni precedenti **(titolo modificato)**

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore. Esso può porre in vigore con effetto retroattivo tutte o singole disposizioni.

In nome del Gran Consiglio:

Il Presidente: *Alessandro Della Vedova*

Il Cancelliere: *Daniel Spadin*

Data di pubblicazione: 11 settembre 2019

Scadenza del termine di referendum: 10 dicembre 2019

-
- [1] RS [935.51](#)
 - [2] RS [0.232.142.2](#)
 - [3] RS [232.14](#)
 - [4] RS [231.2](#)
 - [5] RS [232.16](#)
 - [6] RS [812.21](#)
 - [7] RS [910.1](#)
 - [8] RS [642.14](#)
 - [9] RS [420.1](#)